



LEGA PRO

COMUNICATO N. 9/DIV – 9 SETTEMBRE 2025

9/28

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6 e 7 Settembre 2025

3^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE	RENATE	2-3
ALCIONE MILANO	LUMEZZANE	1-0
GIANA ERMINIO	PRO PATRIA	2-1
L.R. VICENZA	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-1
LECCO	DOLOMITI BELLUNESI	3-0
NOVARA	TRENTO	1-1
PERGOLETTESE	CITTADELLA	3-1
TRIESTINA	OSPITALETTO FRANCIACORTA	1-1
UNION BRESCIA	PRO VERCELLI	5-0
VIRTUS VERONA	INTER U23 (*)	

(*) Post. 17.09.2025

GIRONE B

AREZZO	VIS PESARO	1-0
ASCOLI	JUVENTUS NEXT GEN	0-0
CARPI	CAMPOBASSO	2-2
GUBBIO	PERUGIA	1-1
LIVORNO	GUIDONIA MONTECELIO	0-1
PINETO	PONTEREDERA	1-1
RAVENNA	BRA	3-1
RIMINI	TERNANA	1-4
SAMBENEDETTESE	FORLÌ	1-2
TORRES	PIANESE	0-2

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	SIRACUSA	3-1
CASARANO	BENEVENTO	1-0
CASERTANA	POTENZA	3-2
CATANIA	MONOPOLI	4-0
CROTONE	COSENZA	0-0
GIUGLIANO	FOGGIA	1-0
LATINA	AZ PICERNO	1-2
SALERNITANA	ATALANTA U23 (**)	
SORRENTO	TRAPANI	1-2
TEAM ALTAMURA	CAVESE	2-1

(**) Post. 17.09.2025

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta dell'8 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 6 E 7 SETTEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CATANIA, CROTONE, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, GUBBIO, L.R. VICENZA, POTENZA, SIRACUSA, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

1. al 13° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti della categoria arbitrale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta sub 1) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CATANIA

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 26° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto consecutivamente per circa due minuti;

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord esposto, uno striscione non autorizzato, nel primo tempo per circa 25 minuti e per tutta la durata del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto del primo tempo, un petardo di lieve intensità nel recinto di gioco (pista di atletica) senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

PERUGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, esposto, per circa un minuto, uno striscione di circa otto metri non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti, nell'aver acceso, al 1° minuto del primo tempo, cinque fumogeni all'interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per circa un minuto, in attesa che tornasse una corretta visibilità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 SETTEMBRE 2025**

CUTOLO ANIELLO

(AREZZO)

per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti

dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente rivolgendogli un gesto offensivo per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all'Arbitro).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

ZOCCHI MORENO GINO (TRENTO)

per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva, usciva dall'area tecnica e protestava veementemente e platealmente proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA)

per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, esce dalla propria area tecnica proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 SETTEMBRE 2025**

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall'area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato e, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava la condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **16 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CANGI FRANCESCO (PIANESE)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante i numerosi inviti a mantenere la calma, continuava a discutere a voce alta con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **16 SETTEMBRE 2025**

BONZANINI ENRICO (CARPI)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del tesserato Sig. DI SANTO GIUSEPPE, in quanto, proferiva parole irrispettose nei suoi confronti provocando la reazione di quest'ultimo.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **2 OTTOBRE 2025**

MASSI FAUSTO (SAMBENEDETTESI)

per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi tenuto una condotta:

1. non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all'intervento degli Steward;
2. irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava all'Arbitro e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta in essere (r. IV Ufficiale, r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

TOMEI FRANCESCO (ASCOLI)

A) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d'acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l'operato;

B) per avere, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irrispettosa nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la pericolosità e l'esecrabilità del lancio effettuato e tenuto conto della sanzione prevista dall'art. 36, comma 1, lett. B), C.G.S., che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GARAU PIERPAOLO (TORRES)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, nonostante i numerosi inviti a mantenere la calma,

continuava a discutere a voce alta con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIAMPAOLO FEDERICO (CASARANO)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CAROBPIO FILIPPO (L.R. VICENZA)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

BIRINDELLI ALESSANDRO (PIANESE)

per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall'area tecnica protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MANGIA DEVIS (TEAM ALTAMURA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, prima di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irriuardose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

LIVERANI FABIO (TERNANA)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro e del Quarto Ufficiale in quanto, durante una revisione FVS, protestava veementemente proferendo parole irriuardose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GENNARI ANDREA (VIS PESARO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di una revisione FVS, protestava veementemente e platealmente rivolgendogli un gesto offensivo per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

PALLADINI OTTAVIO (SAMBENEDETTESI)

per avere, a fine gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava all'Arbitro e gli mostrava l'immagine di un episodio sul cellulare contestando il suo operato e proferendo nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una loro decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

AMMONIZIONE (II INFR)

PROSPERI FABIO (CAVESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGOSTINONE GIUSEPPE (ASCOLI)
ZAURI LUCIANO (CAMPOBASSO)
GRECO LEANDRO (PRO PATRIA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FONTO PAOLO (CASERTANA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti durante la fase di riscaldamento di alcuni giocatori della propria squadra.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

DI SANTO GIUSEPPE (CAMPOBASSO)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle parole pronunciate da parte del Sig. BONZANINI ENRICO, proferiva a sua volta nei suoi confronti parole irrispettose.
Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

BORRIELLO VINCENZO ALEX (SORRENTO)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall'area tecnica interferendo con la revisione nell'area di competenza FVS.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)

per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza dello stinco, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo lo stinco dell'avversario con i tacchetti.

MILESI LUCA (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il polpaccio dell'avversario con i tacchetti (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIRON MAXIME FRANCOIS (TRAPANI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CORRADINI FRANCESCO (PONTEDERA)

BRENTAN MICHAEL (TORRES)

AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)

GUNDUZ TEOMAN (TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)

VANO MICHELE (CASERTANA)

ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)

CALABRESE BERNARDO (LATINA)

MICELI MIRKO (MONOPOLI)

BAGGI FEDERICO (PINETO)

AKPA AKPRO JEAN-GUY (PRO VERCELLI)

AURILETTO SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIANCHI SEBASTIANO (AZ PICERNO)

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)

GALA ANTONIO (CAMPOBASSO)

PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)

LOMBARDI LORENZO	(CARPI)
GEGA ERTIJON	(CASARANO)
PEZZELLA SALVATORE	(CASERTANA)
LORETO CIRO	(CAVESE)
SANDRI MATTIA	(CROTONE)
MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
LAMESTA ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
DE MARINO DAVIDE	(LUMEZZANE)
PICCININI STEFANO	(MONOPOLI)
GIRAUDO FEDERICO	(PERUGIA)
BERTINI MARCO	(PIANESE)
SUSSI CHRISTIAN	(PIANESE)
ALIATA TOMMASO	(PRO PATRIA)
GIUDICI LUCA	(PRO PATRIA)
HUIBERTS ROBIN DEAN	(PRO VERCELLI)
SOW ASANE	(PRO VERCELLI)
DI MARCO TOMMASO	(RAVENNA)
KONATE DIAGNE AMADOU	(SAMBENEDETTESE)
SOLCIA DANIELE	(SORRENTO)
POLI FABRIZIO	(TEAM ALTAMURA)
GIORICO DANIELE	(TORRES)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
SILVESTRI LUIGI	(UNION BRESCIA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO	(VIS PESARO)
PAGANINI LUCA	(VIS PESARO)
PRIMASSO ANDREA	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMBROSINI MICHELE	(ALBINOLEFFE)
LOMBARDI ALESSANDRO	(ALBINOLEFFE)
CIANCI PIETRO	(AREZZO)
EKLU SHAKA MAWULI	(AREZZO)
VARELA DJAMANCA MUHAMED SERIFO	(AREZZO)
BASSO RICCI ALBERTO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
NICOLETTI MANUEL	(ASCOLI)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE	(AZ PICERNO)
GRANATA ANTONIO	(AZ PICERNO)
MAITA MATTIA	(BENEVENTO)
CHIESA DENIS	(BRA)
CUCCINIELLO FRANCESCO PIO	(BRA)
ARCOPINTO ALESSIO	(CARPI)
ROSSINI MATTEO	(CARPI)
CHIORRA NICCOLO	(CASARANO)
LOGOLUSO GAETANO	(CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE	(CASARANO)
CORBARI ANDREA	(CATANIA)
DI GENNARO MATTEO	(CATANIA)
PIANA LUCA	(CAVESE)
SUPLJA ELVARIS	(CAVESE)

ANASTASIA EMANUELE	(CITTADELLA)
GADDINI MATTIA	(CITTADELLA)
CANNAVO' KEVIN	(COSENZA)
CIMINO BALDOVINO	(COSENZA)
DAMETTO PAOLO	(COSENZA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(COSENZA)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
NEGRO DI STEFANO VINICIUS	(CROTONE)
SACCANI MATTEO	(DOLOMITI BELLUNESI)
PANICO CIRO	(FOGGIA)
RIZZO FRANCESCO	(FOGGIA)
ELIA MIRKO	(FORLÌ)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(GIUGLIANO)
TOMMASINI CHRISTIAN	(GUBBIO)
TASCONE SIMONE	(GUIDONIA MONTECELIO)
TURCO STEFANO	(JUVENTUS NEXT GEN)
TALARICO RAUL	(L.R. VICENZA)
PACE FEDERICO	(LATINA)
CIOFFI ANTONIO	(LIVORNO)
MONACO SALVATORE	(LIVORNO)
ODJER MOSES	(LIVORNO)
PAGHERA FABRIZIO	(LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(MONOPOLI)
TIRELLI MATTIA	(MONOPOLI)
ARBOSCELLO RICCARDO	(NOVARA)
COLLODEL RICCARDO	(NOVARA)
DONADIO CHRISTIAN	(NOVARA)
MALASPINA MATTIA	(NOVARA)
BACCHIN LUCA	(PERUGIA)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
VIERO FEDERICO	(PINETO)
BATTIMELLI GIUSEPPE	(PONTEDERA)
BIAGINI VALERIO	(PONTEDERA)
BACHINI MATTEO	(POTENZA)
D'AURIA GIANLUCA	(POTENZA)
MAZZEO LUCA	(POTENZA)
DIMARCO CHRISTIAN	(PRO PATRIA)
MASTROIANNI FERDINANDO	(PRO PATRIA)
VITI MATTEO	(PRO PATRIA)
COCCOLO LUCA	(PRO VERCELLI)
MANDORLINI MATTEO	(RAVENNA)
SPEALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
GEMELLO ANDREA	(RIMINI)
LUZAIC LUKA	(RIMINI)
SBAFFO ALESSANDRO	(SAMBENEDETTESE)
PACCIARDI FEDERICO	(SIRACUSA)
GRANDE MICHELE	(TEAM ALTAMURA)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN	(TORRES)
KIRWAN NIKO	(TRAPANI)
MEHIC AMER	(TRENTO)
DE MARIA VINCENT	(UNION BRESCIA)
VEZZONI FRANCO ORLANDO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 9 Settembre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani